



## Il fatto

La Sig.ra XY è una donna di 47 anni, con disabilità e in condizione di gravità. Da tempo frequenta un CDD (centro diurno per persone con disabilità), ma per una serie di circostanze personali e familiari si è determinata la necessità di vivere in una CSS (comunità alloggio sociosanitaria). La Madre della Sig.ra XY è una persona anziana (72 anni), vedova, che vive nell'abitazione di proprietà sua e della figlia.

Dal punto di vista economico, la Sig.ra XY percepisce la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, oltre alla quota spettante per legge della pensione di reversibilità del padre deceduto. In totale, poco meno di 1.100 Euro al mese. La retta mensile della CSS ammonta invece a circa 2.000 Euro.

Il piano socio-assistenziale del Comune di residenza della Sig.ra XY (si tratta di un Comune dell'Ambito 9 della ASL di Brescia) prevede che "...qualora la persona non riuscisse a coprire con il reddito a sua disposizione, incluse le proprietà immobiliari e le disponibilità finanziarie, tutta la retta di degenza, contribuiscono i parenti tenuti agli alimenti...".

## Il quesito

1. E' legittimo il comportamento del Comune che, in caso di presenza di patrimonio immobiliare posseduto anche in quota parte dal beneficiario la prestazione, non interviene economicamente per sostenere i costi del servizio?

## La nostra risposta

Riteniamo che Il rapporto "possesso di proprietà immobiliari/ISEE/accesso e compartecipazione al costo dei servizi" non sia normato, nè a livello statale, nè tantomeno a livello regionale.

Infatti, nè la normativa statale in materia di compartecipazione al costo dei servizi (dal D.Lgs 109/1998 in avanti: DPCM 221/1999, D.Lgs. 130/2000, DPCM 242/2001, ecc.), nè quella regionale (L.R. 3/2008, L.R. 2/2012) indicano in alcun modo un nesso che possa impedire ad un Comune di prevedere l'assunzione del costo dei servizi in presenza di patrimoni immobiliari posseduti dal beneficiario della prestazione.

Le norme prevedono invece, giustamente, che la valutazione della condizione economica sia il risultato della somma dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale, che raccoglie tutti i redditi da lavoro, da pensione e da impresa) con l'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale – mobiliare e immobiliare). In altri termini, il fatto che il beneficiario della prestazione possieda un patrimonio (in questo caso di natura immobiliare) avrà certamente incidenza in relazione all'ammontare della quota di compartecipazione, ma in nessun caso è possibile che ciò precluda ed escluda ogni ipotesi di contribuzione economica da parte del Comune (su tutto ciò si veda anche la recente [sentenza del Consiglio di Stato sez. terza n. 2689 del maggio 2013](#)).

In ogni caso, occorre tenere conto che la persona con disabilità deve poter disporre di adeguate somme per la propria vita di relazione (si veda anche la [sentenza TAR Milano 1570/2013](#)) e quindi, chiaramente, è difficile pensare che la persona debba privarsi di ogni suo avere, utilizzare tutte le proprie risorse ai fini del pagamento della retta, e solo alla fine ricorrere alla contribuzione da parte del Comune. Occorre infine ricordare che i servizi di cui si sta parlando (soprattutto quelli che rientrano nei LEA – dpcm 29.11.2001) non costituiscono opportunità "secondarie" ai fini della qualità di vita della persona con disabilità, ma rappresentano un preciso dovere della Repubblica (art. 114 Cost.It.) per la rimozione degli ostacoli che impediscono la partecipazione alla vita della comunità su basi di uguaglianza, non discriminazione e pari opportunità (art. 3 Cost.It.). Semmai, sono i Comuni che devono verificare che tutti i livelli istituzionali a cui compete un compito assegnato dalla Legge compiano sino in fondo il loro "dovere". E' il caso dei finanziamenti dei servizi rientranti nei LEA che, sempre a nostro avviso, Regione Lombardia non finanzia nei modi previsti dalla Legge (70% di contribuzione a carico del fondo sanitario regionale per i CDD e le RSD e – almeno – 40% per le CSS - su questo si veda [l'articolo pubblicato su Lombardia Sociale](#).

Alla luce di quanto qui esposto, si ritiene che:

- siano illegittimi i regolamenti comunali che prevedono la non-contribuzione economica da parte del Comune di residenza del beneficiario la prestazione in caso di possesso, da parte di quest'ultimo, di patrimoni immobiliari;



- il possesso di patrimonio immobiliare potrà incidere sulla determinazione dell'ISEE e quindi sull'entità del concorso alla spesa da parte del beneficiario, anche arrivando ad escludere ogni contributo da parte comunale (in caso di patrimoni consistenti), ma mai prevedendo l'automatismo tra possesso del patrimonio immobiliare/diniego di assunzione della retta da parte del Comune.